

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LE CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO ISTITUZIONE COMMISSIONI
CONSULTIVE**

*Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del
Tribunale di Siracusa nella seduta del 21 Febbraio 2008*

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIRACUSA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Ordine si intende l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio;
 - d) per Commissione si intende una Commissione consultiva istituita dal Consiglio;
 - e) per categoria si intende la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Art. 3

(Funzioni delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni consultive alle quali sono affidati i seguenti compiti:
 - a) fornire pareri al Consiglio, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso;
 - b) trattare, anche attraverso elaborati, scritti o altre opere comunque denominate, su argomenti, scelti autonomamente, di interesse per la categoria, previa comunicazione al Consiglio da parte del Delegato ed in subordine ai pareri di cui alla lettera a) che precede.
2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata dal Vicepresidente del Consiglio.
3. Nel caso in cui nella normativa, anche deontologica, sia stabilita o raccomandata, senza altra specificazione, la consultazione di apposite Commissioni consultive già istituite o da istituire a cura dell'Ordine, il consulto deve essere richiesto dall'interessato al Consiglio il quale, ove lo reputi opportuno, potrà sottoporre il

relativo quesito alla Commissione ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di manifestazioni o di eventi comprendenti interventi o comunicazioni da parte della Commissione, il relativo contenuto deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio e può formare oggetto di intervento o di comunicazione soltanto se sia stato da quest'ultimo preventivamente approvato.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni)

1. Il Consiglio determina il numero dei membri delle singole Commissioni in relazione ai compiti ad esse affidati; tale numero può essere variato.
2. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Albo nominati dal Consiglio.
3. Ciascun iscritto può, di regola, far parte di una sola commissione; tuttavia ove il Consiglio lo ritenga opportuno, può nominarlo, membro anche di altra Commissione ma in non più di altre due.
4. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite salvo che il Consiglio non stabilisca una durata inferiore.
5. Il Consiglio può stabilire che ciascuna Commissione operi divisa in sezioni composte da un numero minimo di tre membri; a dette sezioni si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 7, 8, 9 e 10.

Art. 5

(Presidente e segretario)

1. Il Consiglio nomina il Presidente ed il Segretario della Commissione che devono essere membri della stessa. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e le altre attribuzioni a lui riservate nel presente regolamento.
2. In caso di sua assenza il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni della Commissione e li sottoscrive unitamente al Presidente. Egli coadiuva il Presidente nell'ambito dell'attività della Commissione. In caso di sua assenza il Segretario sarà sostituito dal componente più giovane per iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità, dal più giovane di età.
4. Nessuno può essere Presidente di più di una Commissione.
5. Nessuno può essere Segretario di più di una Commissione.
6. Nessuno può essere contemporaneamente Presidente e Segretario di Commissione.

Art. 6

(Delegato del Consiglio)

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio nomina tra i suoi membri un Delegato del Consiglio.
2. Ciascun Consigliere può essere delegato in non più di tre Commissioni.
3. Il Delegato ha il compito:
 - a) di seguire e coordinare i lavori della Commissione d'intesa con il Presidente della Commissione stessa;
 - b) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione;
 - c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni della Commissione;
 - d) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni della Commissione.
4. Nel caso in cui il Delegato del Consiglio non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera d) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 7

(Riunioni delle Commissioni)

1. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o per posta elettronica, a firma del Presidente d'intesa con il Delegato del Consiglio, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del Delegato del Consiglio.
2. Ove sussistano speciali ragioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: per eventuale indisponibilità temporanea dei locali dell'Ordine) la riunione può tenersi altrove, in locale idoneo anche ai fini della salvaguardia della dignità e del decoro dell'Ordine, senza oneri per quest'ultimo, previa richiesta scritta da parte del Presidente, nella quale sia indicato anche il luogo prescelto, e dietro preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ordine, che può essere data anche per fax o per posta elettronica.
3. La Commissione deve riunirsi periodicamente almeno una volta ogni mese. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Presidente, che può essere fatta anche via fax o per posta elettronica, alla Segreteria dell'Ordine. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Il Delegato del Consiglio non ha diritto di voto.
6. Per ogni riunione dovrà redigersi, su apposito libro, il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e controfirmato per presa visione, dal Delegato del Consiglio; il libro dei verbali potrà anche essere scritto mediante l'ausilio di mezzi informatici ma sempre su supporto cartaceo, le firme su di esso dovranno sempre essere autografe e dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Ordine.
7. Per ogni riunione dovrà in ogni caso essere compilato un foglio di presenza con l'orario di entrata e di uscita dei membri della Commissione e da questi firmato sia a fianco dell'orario di entrata che dell'orario di uscita. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e, a riunione terminata, deve essere immediatamente consegnato in originale alla Segreteria dell'Ordine.
8. A cura del Vicepresidente del Consiglio sarà indetta, almeno una volta all'anno, una riunione di tutti i Delegati, i Presidenti ed i Segretari delle Commissioni per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle Commissioni stesse e per lo scambio delle opinioni.
9. Deve essere presentata periodicamente al Consiglio una relazione scritta, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione prevede di svolgere. La periodicità e le scadenze nonché le eventuali occasioni di presentazione della relazione sono stabilite dal Consiglio.
10. In considerazione della particolarità dei compiti attribuiti alla Commissione liquidazione parcelle e delle necessità che l'opinamento avvenga in tempi rapidi, ognuna delle sue sezioni può essere riunita a cura del Presidente senza osservanza della formalità prevista dal primo comma del precedente articolo, anche mediante convocazione verbale o telefonica.

Art. 8

(Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni)

1. Il componente della Commissione che non partecipa alle riunioni, senza giustificati motivi, più di due volte consecutive può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Delegato. La giustificazione deve essere presentata per iscritto, anche per fax o per posta elettronica. Qualora la giustificazione sia presentata preventivamente, deve essere menzionata nel verbale della riunione. Qualora la giustificazione pervenga successivamente alla riunione se ne deve fare menzione nel verbale della riunione successiva.

2. Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa.
3. I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione.
4. L'Ordine dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

Art. 9

(Scioglimento delle Commissioni)

1. Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio per qualsivolgia motivo, le Commissioni possono essere sciolte dal medesimo Consiglio.

Art. 10

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.
2. Gli incarichi di componente, di Presidente e di Segretario di Commissione sono a titolo gratuito.

Art. 11

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 12

(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)

1. Le nomine a membro, Presidente e Segretario di Commissione devono essere comunicate in forma scritta ai nominati.
2. L'accettazione della nomina a membro della Commissione deve essere portata a conoscenza della Segreteria dell'Ordine per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, entro quindici giorni

dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento.

3. Le dimissioni dagli incarichi di membro, di Presidente o di Segretario della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.
4. Le dimissioni da Presidente o Segretario della Commissione non implicano le dimissioni da membro della stessa pertanto le dimissioni da membro della Commissione devono essere rassegnate in forma esplicita.
5. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.